

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) - PARTE FESR 2007-2013****“COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”,****ASSE 4. LINEA DI INTERVENTO 4.3. AZIONE 4.3.1 “REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E IN AMBITO URBANO”****BANDO - PRESENTAZIONE PROPOSTE DI INTERVENTO****Art. 1 – Riferimenti normativi**

Con la presente richiesta di presentazione di proposte di intervento si dà attuazione al Programma Operativo – parte FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007 – 2013 –, approvato dalla Giunta della Regione del Veneto con D.G.R. n. 425 del 27 febbraio 2007 e dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007 relativamente all’Asse 4, linea di intervento 4.3 “*Promozione della mobilità pulita e sostenibile, in particolare nelle zone urbane*”, azione 4.3.1 “*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano*”.

Ciò viene attuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare dei seguenti regolamenti:

- Regolamento CE n. 1080 del Parlamento Europeo e del consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
- Regolamento CE n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13/07/2007;
- Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) obiettivo Competitività Regionale e Occupazione nella Regione Veneto CE n. 4247 del 07/09/2007;
- Decreto del presidente della Repubblica n°196 del 03/10/2008 “*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*”.

Tale procedura viene attuata, inoltre, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 31 marzo 2008 (Reg. CE n° 1083/2006, art. 65, lettera a) con riferimento ai criteri di ammissibilità e dei criteri specifici di selezione relativi alla linea d’intervento 4.3 della normativa comunitaria.

L’azione 4.3.1 è volta alla realizzazione o completamento di piste ciclabili:

- In aree urbane tra le zone residenziali e le aree destinate all’istruzione e ai servizi;
- In aree periurbane aventi funzione di collegare i comuni di prima cintura con i capoluoghi e ai servizi;
- In aree di pregio ambientale per una forma di turismo alternativo ed in aree montane.

Art. 2 – Obiettivi

La presente richiesta di presentazione proposte di intervento, in coerenza con il “*POR Programma Operativo Regionale - parte FESR 2007-2013*” e in conformità con quanto previsto dal Regolamento n°1083/2006 e n°1080/2006 è finalizzata per l’asse 4 a:

- a) migliorare l’accessibilità dei centri urbani;
- b) promuovere la mobilità pulita e sostenibile in particolare nelle zone urbane;
- c) promuovere l’attrattività delle città e delle reti urbane.
- d) realizzare piste ciclabili in aree di pregio ambientale per una forma di turismo alternativo ed in aree montane.

In particolare nelle aree urbane una rete ciclabile efficiente e sicura può essere di supporto per una migliore sistemazione del sistema viario e del disegno urbano, privilegiando la mobilità “debole” e creando zone protette. Nelle zone residenziali e periferiche l’utilizzo della bicicletta si configura come un modo per raggiungere il luogo di lavoro, o studio e i servizi, e, in generale, i luoghi di interesse presenti sul territorio. Nelle aree non urbane, la creazione di piste ciclabili può dare impulso a una mobilità pulita e sostenibile. L’utilizzo della bicicletta può, inoltre, dare impulso a forme di turismo in aree con diverse vocazioni ambientali e paesaggistiche con positivi risultati per l’economia nell’area interessata dall’intervento.

I benefici, attesi dalla realizzazione degli interventi proposti, consistono:

- nella variazione dei modelli di mobilità a favore del mezzo bicicletta;
- nella riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera provenienti dai veicoli privati;
- nella fluidificazione del traffico e della congestione delle principali arterie in prossimità dei centri urbani, con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e della vita oltre a vantaggi di salute della popolazione.

Art. 3 – Responsabile della linea di intervento

La struttura competente al procedimento è la Regione del Veneto. Responsabile dell’attuazione della linea di intervento 4.3. del POR parte FESR è la Direzione Infrastrutture della Regione del Veneto.

Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti alla Direzione Regionale Infrastrutture – Servizio Viabilità, Via Baseggio n° 5 Mestre (VE), Tel 041/2794650.

Art. 4 – Destinatari della proposta

Possono presentare proposte per accedere ai cofinanziamenti previsti dal “*Programma Operativo Regionale – parte FESR 2007-2013*” gli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, gli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali in forma singola o associata.

Nel caso di partecipazione di più soggetti in forma associata, è indispensabile individuare l’Ente capofila. Al suddetto Ente spetta il compito di presentare le proposte di intervento da finanziare con i fondi di cui al POR - parte FESR 2007-2013.

All’Ente capofila, vengono inoltre attribuite le seguenti funzioni:

- o coordinamento del partenariato;
- o progettazione esecutiva (ove non delegata);
- o referente unico nei confronti della Regione per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione economica e dei risultati del progetto;
- o stazione appaltante unica (ove non delegata);

- realizzazione, in partenariato con gli altri soggetti partecipanti al progetto, delle attività di informazione e comunicazione attraverso uno specifico piano di azioni di sistema per la promozione e la valorizzazione, in adempimento a quanto previsto in tema di informazione e pubblicità dal Reg. (CE) 1828/2006.

Art. 5– Condizioni di partecipazione

Le proposte devono riguardare la realizzazione di piste ciclabili finalizzate alla promozione della mobilità pulita e sostenibile. Le suddette piste vengono distinte in due precise categorie:

- piste ciclabili in ambito urbano e/o periurbano tra le zone residenziali e le aree destinate all'istruzione e ai servizi con funzione anche di collegare i comuni di prima cintura con i capoluoghi e i servizi stessi;
- piste ciclabile in aree di pregio ambientale per una forma di turismo alternativo ed in aree montane.

Gli interventi proposti dovranno essere coerenti con la normativa nazionale regionale, provinciale, comunale e dei piani di settore, ove vigenti.

Ogni amministrazione, singola o in forma associata, non può presentare più di una proposta.

Non sono ammissibili proposte di intervento per le quali il beneficiario abbia già usufruito, per lo stesso stralcio funzionale di un sostegno finanziario nazionale, comunitario o regionale.

Devono essere rispettati i criteri, i vincoli e le prescrizioni del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30/11/1999, n. 557.

Non sono ammissibili interventi non funzionali.

Non sono ammissibili interventi già appaltati alla data di presentazione delle proposte di intervento.

Non sono ammissibili proposte non in conformità con le disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di legislazione del settore.

E' condizione di finanziabilità l'impegno da parte delle Amministrazioni richiedenti alla manutenzione permanente dei sedimi e dei connessi manufatti infrastrutturali delle piste (ponti, sottopassi, segnaletica, illuminazione, ecc.).

Gli interventi finanziati dalla Regione del Veneto dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Impatto Ambientale (VINCA) ai sensi della normativa vigente per le opere ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000.

Art. 6 - Presentazione delle proposte – documentazione richiesta

- 1) I cofinanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno più coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del POR "*Programma Operativo Regionale*" parte FESR relativamente all'Asse 4, linea di intervento 4.3, per l'azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabile in area di pregio ambientale ed in ambito urbano*".
- 2) Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, l'Amministrazione proponente, o il raggruppamento di Amministrazioni, deve presentare, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, Via C. Baseggio n° 5, 30174 Mestre (Ve), la seguente documentazione:

- “*Presentazione delle proposte di intervento*” secondo lo schema in Allegato B₁;
- “*Scheda di sintesi della proposta di intervento*”, Allegato B₂;
- Progetto relativo alle proposte di intervento, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che sarà impegnata per la realizzazione di ciascun intervento.

Ogni ulteriore documentazione integrativa pervenuta posteriormente al termine di cui all'articolo 8, non sarà esaminata.

Alla domanda di contributo, oltre ai richiesti materiali progettuali, dovranno essere presentati gli **Allegati B₁** e **B₂**, rispettivamente: **Allegato B₁**: “*Modulo presentazione proposte di intervento*”; **Allegato B₂**: “*Scheda di sintesi della proposta di intervento*”.

Art. 7 – Obbligo di monitoraggio e nomina del R.U.P. degli interventi finanziati

Per una corretta programmazione e realizzazione degli interventi finanziati, è necessario assicurare il monitoraggio in itinere degli stessi in ogni fase attuativa fino all'avvenuto completamento dei lavori e relativi collaudi.

Si prevede la nomina del responsabile tecnico-amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del “*Programma Operativo Regionale – parte FESR 2007-2013*” con funzione di Responsabile Unico di Procedimento che terrà anche i contatti con la Regione.

E' necessario comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico-amministrativo dell'intervento e ogni eventuale esigenza di modificazione dei contenuti della proposta.

Inoltre, il soggetto beneficiario deve evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto, in applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento 1828/2006.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario previsti dal monitoraggio nazionale e comunitario con cadenza almeno bimestrale: 28/2, 30/4, 30/6, 31/8, 31/10, 31/12, fino a conclusione dell'intervento.

La Regione si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi alle opere finanziate.

Termini e modalità della rendicontazione delle spese da parte dell'Amministrazione assegnataria alla Regione del Veneto saranno definite dalla stessa Regione con criteri di semplicità, trasparenza e in modo tale da consentire alla stessa Amministrazione regionale di elaborare agevolmente rapporti sullo stato di avanzamento degli interventi attivati e sui risultati conseguiti in conformità anche delle regole comunitarie in materia di intervento dei Fondi strutturali.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della proposte

La presentazione delle proposte di intervento, corredata dalla documentazione indicata all'art. 5 dovrà pervenire presso la Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, Via C. Baseggio n° 5, 30174 Mestre (Ve), in busta chiusa, con la dicitura “*PROPOSTE DI INTERVENTO RELATIVA AL POR - PARTE FESR 2007-2013*”, entro le ore 12,00 del 22 Gennaio 2010 a pena di esclusione direttamente o a mezzo servizio postale, per raccomandata A/R. Farà fede in ogni caso la data di spedizione. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale limite.

A pena di esclusione, le proposte dovranno pervenire in un unico plico chiuso, sigillato in tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente (se raggruppamento, indicare il capofila) anche l'indirizzo, il numero telefonico e il fax.

Art. 9 – Criteri di valutazione delle proposte

La procedura di selezione delle proposte verrà attuata nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 31 marzo 2008 (Reg. CE n° 1083/2006, art. 65, lettera a).

In particolare vengono richiamati i seguenti criteri specifici di ammissibilità:

- conformità con la pianificazione statale, regionale e provinciale (PGTL, PRT) e con le priorità in essa delineate;
- coerenza con i Piani di Mobilità Urbana, ove vigenti;
- riduzione dell'inquinamento.

Nonché i seguenti criteri di selezione:

- disponibilità di piani esecutivi di gestione e integrazione delle proposte progettuali;
- completamento e ottimizzazione di iniziative strategiche e progettuali che abbiano già dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti nei singoli territori o aree urbane;
- definizione, già in fase di impostazione del progetto, di meccanismi istituzionali e di gestione operativa della attività progettuali;
- qualità del progetto e disegno contestuale dell'infrastruttura, della manutenzione e del servizio offerto;
- sostenibilità gestionale e finanziaria, tempistica di realizzazione;
- miglioramento del servizio offerto in termini di fruibilità, accessibilità e informazione.

Inoltre l'individuazione degli interventi da ammettere al cofinanziamento verrà effettuata tramite i seguenti criteri aggiuntivi:

- Tipologia della pista:
 - 1) in sede propria esclusiva (percorso riservato esclusivamente alle biciclette o separato dalla sede stradale per almeno il 90% da una fascia di 2.00 m);
 - 2) in sede stradale, ma con corsia separata fisicamente tramite spartitraffico (almeno 50 cm di larghezza);
 - 3) percorsi in area pedonale distinti da quelli pedonali;
 - 4) sede stradale promiscua (separazione almeno con segnaletica orizzontale).
- Prolungamenti, nuovi percorsi e completamenti (miglioramenti o adeguamenti agli standard di percorsi esistenti con esclusione di opere dovute a maggiori costi di interventi precedenti);
- Livello di progettazione (avrà maggior valenza la proposta che presenta un maggior grado di dettaglio: definitiva, preliminare);
- Minor livello del finanziamento richiesto;
- Valenza ambientale e/o paesaggistica per dare impulso a forme di turismo alternativo. Riduzione dei flussi automobilistici; nel criterio sono considerate anche la qualità e l'efficacia delle soluzioni tecniche proposte in relazione alle varie tipologie di piste.

La verifica delle domande e della relativa documentazione sarà effettuata sulla base dei criteri sopraevidenziati da una Commissione di valutazione appositamente nominata con provvedimento della Giunta regionale. La Commissione verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda ed il possesso dei requisiti richiesti

La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvati con provvedimento della Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 10 – Valutazione delle proposte da ammettere al finanziamento

L'individuazione delle proposte da ammettere al cofinanziamento, in relazione a quanto indicato nel POR "*Programma Operativo Regionale*", sarà svolta da una apposita Commissione allo scopo nominata dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

La citata Commissione esamina le proposte di intervento, e sulla base dei criteri indicati e definisce un elenco di merito;

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione, approva tale elenco e i corrispondenti cofinanziamenti, definisce l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, stabilisce la assegnazione dei fondi.

L'istruttoria dell'ammissibilità e la valutazione degli interventi proposti è effettuata in base ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR – parte FESR 2007-2013 Regione del Veneto.

Il relativo provvedimento di Giunta sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso agli enti interessati.

Art. 11 – Dotazione finanziaria del Fondo - Entità dei finanziamenti

Le risorse pubbliche derivanti dal Programma Operativo Regionale – parte FESR 2007-2013, ammontano a complessivi €5.000.000,00 (5 milioni);

Gli interventi proposti devono essere coerenti con la normativa nazionale regionale, provinciale, comunale e dei piani di settore, ove vigenti.

L'entità dei contributi regionali sarà stabilita con successivo atto della Giunta Regionale sulla base delle proposte pervenute e sarà comunque compresa tra un minimo del 40% ad un massimo dell'80% del costo complessivo dell'intervento.

La Regione del Veneto si riserva di assegnare ulteriori contributi per gli interventi ritenuti ammissibili con la presente procedura, ma non finanziati, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse comunitarie, statali o regionali.

Art. 12 – Spese ammissibili al cofinanziamento

Sono ammissibili a cofinanziamento le spese previste dal DPR n. 196/2008 in attuazione a quanto previsto dal Reg (CE) n. 1080/2006 art. 7.

In particolare sono ammesse al cofinanziamento:

- Costo dei lavori e delle forniture;
- Costo delle aree da acquisire per un importo non superiore al 10% della spesa ammissibile totale dell'intervento;
- Costo dello spostamento di reti tecnologiche;
- Spese tecniche;
- Imprevisti, nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori.

Art. 13 – Assegnazione dei finanziamenti – obblighi del soggetto ammesso al finanziamento

Gli obblighi del soggetto ammesso al cofinanziamento e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali saranno successivamente definiti in apposita convenzione stipulata tra il soggetto proponente e la Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, dopo condivisione della progettazione esecutiva ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 (GUE n. L 210 del 31/07/2006), dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 (GUE n. L 210 del 31/07/2006), e dei Regolamenti nazionali e comunitari, recanti disposizioni circa l'applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.

I beneficiari saranno comunque tenuti a:

- a assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dal contributo;
- b assicurare che i lavori di realizzazione degli interventi inizino entro i termini stabiliti;

- c assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dalle relative Convenzioni e comunque non oltre il termine stabilito dal Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 56;
- d assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di ammissione;
- e conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- f fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- g comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio degli interventi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- h collaudare le opere secondo le vigenti disposizioni regionali;
- i mantenere la stabilità dell'intervento per almeno 5 anni successivi al suo completamento o comunque che non subisca modifiche sostanziali secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 57.

La Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture si riserva di comunicare agli Enti interessati l'ammissione al cofinanziamento e a procedere alla stipula della relativa convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Ente beneficiario del contributo.

I beneficiari accettando il finanziamento accettano nel contempo l'inclusione nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n°1828/2006.

Art. 14 – Pubblicazione

Il soggetto beneficiario dovrà evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione del Veneto in applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento 1828/2006 art. 8.

Art. 15 – Ambito territoriale

L'intero territorio regionale con esclusione degli interventi ciclabili che ricadono fuori confine regionale.

Art. 16 – Conservazione degli elaborati delle proposte

I materiali relativi alle proposte di intervento presentate non saranno restituiti e, una volta ricevuti, rimarranno di proprietà esclusiva della Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati prodotti che saranno trattenuti dalla Regione Veneto.

Art. 17– Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196

Si informa, ai sensi della legge n°196/03, che i dati acquisiti in esecuzione della presente proposta di intervento saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i suddetti dati vengono comunicati. Titolare del trattamento è il Responsabile dell'Azione.

Art. 18– Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto si fa inoltre rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.